



Cesare Edoardo Varalda

(professore invitato stabilmente presso l'Università della Svizzera italiana,
Facoltà di Teologia di Lugano)

**Osservazioni sul patrimonio stabile degli enti canonici.
Al crocevia fra disciplina civile, diritto canonico e prassi**

*Observations on the stable patrimony of canonical bodies. At the crossroads
between civil discipline, canon law and regulation practice*

ABSTRACT: L'obiettivo del presente contributo è quello di riflettere, a partire dal rinnovato interesse della dottrina in relazione al concetto canonico di "patrimonio stabile", sui profili teorici e applicativi a esso connessi. In particolare, viene prestata adeguata attenzione ai profili civilistici e alle problematiche che emergono nella prassi applicativa.

ABSTRACT: The aim of the paper is to reflect, starting from the renewed interest of doctrine in relation to the canonical concept of "stable patrimony", on the theoretical and applicative profiles connected to it. In particular, adequate attention is paid to civil law profiles and to the problems arising in application practice.

SOMMARIO: 1. La riscoperta del patrimonio stabile - 2. La prospettiva civilistica - 3. Il patrimonio stabile come strumento operativo - 4. Questioni aperte prassi applicativa - 4.1. - Due criteri che devono presiedere gli atti di legittima assegnazione - 4.2. - Profili pubblicitari dell'atto di legittima assegnazione - 5. Considerazioni conclusive.

1- La riscoperta del patrimonio stabile

L'istituto canonico del patrimonio stabile ha attraversato, negli ultimi anni, una stagione di rinnovata vitalità nell'ambito della dottrina canonistica ed ecclesiasticistica italiana e nella prassi di molti enti ecclesiastici, in particolare istituti religiosi: a valle di una serie di contributi in questa materia¹ si intende ora riflettere circa i profili teorici

* Contributo sottoposto a valutazione Peer reviewed paper.

¹ Sulla tematica oggetto del presente lavoro la letteratura scientifica risulta essere assai scarna almeno fino al 2013, si veda ad esempio: **E. GRIMALDI MARCELLI**, *L'esercizio dell'impresa commerciale e il fallimento negli enti ecclesiastici*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1977, pp. 484 ss; **C. TRENTINI**, *Il fallimento di ente ecclesiastico che esercita attività d'impresa*, in *Il fallimento*, 2010, pp. 982-986. Dopo il 2013 si assiste, invece, a una fioritura di studi sul tema, si veda in merito: **G.M. CIPOLLA**, *Relazione al seminario di studi su "Amministrazione dell'ente ecclesiastico. Prevenzione e gestione delle criticità; procedure concorsuali"*, 15 ottobre 2013, 9-10, www.chiesacattolica.it; **G. RIVETTI**, *Enti ecclesiastici e ammissibilità alle procedure concorsuali: profili interordinamentali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2014; **G.**



maggiormente significativi legati a questo istituto e su alcuni profili applicativi. In questa prospettiva e in via preliminare, occorre osservare che sono due le disposizioni che fanno riferimento alla nozione di patrimonio stabile nel Codice di diritto canonico: in particolare, il legislatore del 1983 non ha inteso né offrire una definizione dell'istituto del patrimonio stabile, né tantomeno rendere obbligatoria l'attribuzione a esso di determinati beni². Una tale configurazione giuridica, unitamente a una scarsa valorizzazione nella prassi di tali disposizioni aveva offerto l'occasione perché qualcuno potesse domandarsi se il patrimonio stabile fosse da ritenersi un istituto dimenticato³. In tempi più recenti, sulla nozione di patrimonio stabile e sulle implicazioni del suo utilizzo è stata posta una significativa enfasi - a tratti eccessiva - e diametralmente opposta all'atteggiamento che ha caratterizzato i primi tre decenni di vita del codice latino del 1983. Un così acuto interesse verso questo istituto si spiega soltanto con il rilievo a esso attribuito dalla dottrina canonistica e dalla giurisprudenza italiana a seguito di alcuni eventi patologici che hanno interessato la vita di altrettante opere appartenenti a enti ecclesiastici in Italia, attivi soprattutto in ambito sanitario. Più precisamente, la giurisprudenza e la dottrina hanno fatto ricorso al patrimonio stabile al fine di individuare il limite alla garanzia patrimoniale generica dell'ente ecclesiastico-imprenditore. Questo ha consentito di identificare, nel complesso dei beni legittimamente assegnati come "dote permanente", una garanzia per "l'autosufficienza economica e la sopravvivenza dell'ente, così come per agevolare il conseguimento dei suoi fini"⁴. In questi termini, una decisione

TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, 112, 2014, pp. 261-311; **A.M. LEOZAPPA**, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2015; **A. CELLI**, *La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali*, nel volume *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, a cura di P. CLEMENTI, L. SIMONELLI, Giuffrè, Milano, 2015; **C.E. VARALDA**, *Enti ecclesiastici cattolici e procedure concorsuali. La rilevanza del "patrimonio stabile" nella gestione della crisi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, settembre 2015; **A. PERRONE**, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, in *Giurisprudenza commerciale*, I, 2018, pp. 242-251. Più di recente si veda **P. GHERRI**, *Patrimonio stabile e destinazione dei beni nell'ordinamento canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2023, p. 163 ss. e **A. PERRONE**, *La responsabilità patrimoniale dell'ente ecclesiastico imprenditore*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2023, p. 238 ss.

² A norma del can. 1291 CIC, "per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica" occorre "la licenza dell'autorità competente a norma del diritto"; analogamente, il canone 1285 CIC dispone che, le "donazioni a fini di pietà o di carità cristiana" sono permesse agli amministratori solo se si tratta di "beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile". Circa i profili teorici di inquadramento della fattispecie dal punto di vista canonico si consenta il rinvio a **C.E. VARALDA**, *Enti ecclesiastici*, cit. in particolare p. 15 e ivi alla bibliografia riportata.

³ **F. GRAZIAN**, *Patrimonio stabile: istituto dimenticato?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2003, I, pp. 163-187.

⁴ Nell'assenza di una definizione di patrimonio stabile nel codice di diritto canonico, così **V. DE PAOLIS**, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna, 2014, p. 258; **D.**



giurisprudenziale ha ritenuto che “la mancata cessione ai creditori dei due soli immobili non destinati ad attività produttiva” (= il primo “adibit[o] a luogo di culto, casa di formazione delle religiose e curia generalizia”, il secondo impiegato come “luogo di culto, con annessa casa religiosa per lo svolgimento di attività religiose e di culto”) non risulta

“contrastare con il principio generale inderogabile ex art. 2740 c.c., posto che nell’ordinamento canonico tali immobili vengono annoverati nel c.d. patrimonio stabile dell’ente religioso e non possono essere pertanto liberamente alienati in quanto [...] destinati ad assicurare la sussistenza e la finalità dell’ente”⁵.

Tale approccio ha incontrato piena condivisione nella dottrina commercialistica⁶ e, soprattutto, della dottrina ecclesiasticistica⁷ che si sono espresse sul punto⁸.

2 - La prospettiva civilistica

Al fine di meglio inquadrare la fattispecie in esame e, nell’ottica di un nuovo passo di consapevolezza, appare ora necessario procedere a un paragone dell’istituto in oggetto con i concetti civilistici di indisponibilità e segregazione patrimoniale, per favorire una verifica empirica circa la sostenibilità del suo utilizzo quale diaframma fra beni destinati all’impresa e beni coesenziali alla vita dell’ente. I concetti civilistici di indisponibilità e segregazione patrimoniale sono riconducibili a categorie diverse: l’indisponibilità riguarda la possibilità per il titolare di alienare i propri beni, la segregazione patrimoniale, invece, riguarda la possibilità per i creditori di aggredire i beni del debitore per soddisfare il loro credito. Come del resto si è ricordato poco sopra, “nell’attuale disciplina canonica, una esplicita previsione che imponga la costituzione del patrimonio stabile risulta mancare, potendosi, altresì, osservare come la disciplina vigente si limiti a richiedere la licenza dell’autorità competente per la valida alienazione dei beni ivi ascritti (can. 1291 CIC): un vincolo di indisponibilità relativa concettualmente distinto dall’effetto di separazione patrimoniale nei confronti dei creditori evocato dalla giurisprudenza appena richiamata. Proprio tale regime di indisponibilità relativa e la disciplina concordataria sulla rilevanza civile dei controlli canonici possono, nondimeno, giustificare l’identificazione del patrimonio stabile come limite alla responsabilità patrimoniale

ZALBIDEA, *El control de las enajenaciones de bienes eclesiásticos. El patrimonio estable*, Eunsa, Pamplona, 2009, p. 109; V. ROVERA, *I beni temporali della Chiesa*, nel volume a cura di E. Cappellini, *La normativa del nuovo Codice*, Queriniana, Brescia, 1983, p. 277; nello stesso senso, vedi anche CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa* (2005), n. 53.

⁵ Così Trib. Roma, 25 luglio 2013.

⁶ G. TERRANOVA, *Enti ecclesiastici e procedure concorsuali*, cit., p. 263.

⁷ Si veda la dottrina citata alla nota 1.

⁸ Un tale giudizio è mutuato da A. PERRONE, *La responsabilità*, cit., p. 243.



dell'ente ecclesiastico. La soggezione dell'amministrazione dei beni ecclesiastici ai "controlli previsti del diritto canonico" (art. 7, co. 5, Accordo) e la possibilità di opporre ai terzi l'invalidità degli atti posti in essere da enti ecclesiastici in assenza dei controlli "risultanti dal codice di diritto canonico" (art. 18 l. n. 222 del 1985) sembrano, infatti, consentire di escludere che, in assenza di una licenza da parte della competente autorità canonica, i beni rientranti nel patrimonio stabile possano essere validamente destinati al soddisfacimento dei creditori⁹. In una prospettiva di diritto civile, quindi, l'appartenenza di un bene al patrimonio stabile comporta - unicamente - un vincolo di indisponibilità relativa. In quest'ottica, appare senz'altro lecito domandarsi come il patrimonio stabile possa allora assolvere a una funzione di limite alla responsabilità e, quindi, di segregazione patrimoniale.

Il ricorso al patrimonio stabile, operato dalla giurisprudenza italiana, ha avuto lo scopo precipuo - evidentemente non esplicitato - di superare una possibile aporia e quindi di individuare uno strumento, appartenente all'ordinamento canonico, capace di contemperare le esigenze di tutela dei creditori con il rispetto della struttura e delle finalità proprie degli enti ecclesiastici, infatti, le procedure concorsuali non possono pregiudicare i beni dell'ente ecclesiastico strumentali alle finalità di religione e di culto. Invero, pur assoggettando alle leggi dello Stato le attività degli enti ecclesiastici diverse da quelle di religione e di culto, gli accordi di Villa Madama intendono fare salvo, il principio del "rispetto della struttura e della finalità di tali enti". In questa prospettiva, appare ipotizzabile destinare al soddisfacimento dei creditori i beni strumentali all'attività di impresa, ma non i beni funzionali all'attività di religione e di culto.

3 - Il patrimonio stabile come strumento operativo

Nel contesto così descritto, il patrimonio stabile è stato adoperato con una funzione di carattere meramente strumentale tale da rendere maggiormente evidente una ideale separazione all'interno del patrimonio dell'ente ecclesiastico.

Tuttavia, proprio tale modo di procedere potrebbe condurre a una potenziale eterogenesi dei fini: il riferimento al patrimonio stabile, infatti, "rende meno netta la distinzione tra beni organizzati per l'esercizio dell'impresa e beni destinati a perseguire le finalità di religione o di culto"¹⁰, in quanto, essendo un istituto di matrice esclusivamente canonica, come tale, ha una fisionomia che non contempla una distinzione a livello di attività ma è compiutamente descritta dalla unità profonda che presiede la persona giuridica nell'ordinamento della Chiesa, sia che possieda opere, sia che ne sia priva.

⁹ A. PERRONE, *La responsabilità*, cit., p. 246.

¹⁰ A. PERRONE, *La responsabilità*, cit., 248.



Più precisamente, “nel caso in cui un’attività di impresa rientri nel carisma originario dell’ente, in una prospettiva canonica una destinazione al patrimonio stabile dei beni funzionali allo svolgimento di tale attività potrebbe configurarsi nella misura in cui tali beni debbano ritenersi indispensabili al conseguimento delle finalità dell’ente”¹¹. Di qui la necessità dell’autorizzazione canonica e, per conseguenza, l’impossibilità di destinare tali beni al soddisfacimento dei creditori in assenza di licenza da parte della competente autorità ecclesiastica. Naturalmente, ciò non legittima una indiscriminata attribuzione di beni al patrimonio stabile: se, da un lato, la più rilevante dottrina canonistica limita tale attribuzione a una quantità di beni - sia immobili che mobili¹² - “*commisurata alla natura, ai fini e alle esigenze*” dell’ente¹³, per altro verso “invocare il regime concordatario dei controlli a fronte di un ricorso opportunistico al patrimonio stabile costituirebbe, in una logica di diritto internazionale, un esemplare violazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei trattati (art. 26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati)”¹⁴.

L’utilizzo dello strumento del patrimonio stabile, dunque, ha svolto un ruolo decisivo in relazione all’identificazione dei beni destinati, o meglio indispensabili, all’esercizio dell’attività di religione e di culto e, come tali, non aggredibili dai creditori senza violare il rispetto della struttura e delle finalità dell’ente ecclesiastico, imposto dalle norme concordatarie, tuttavia, la sua funzione di segregazione è stata fatta derivare dalle norme concordatarie e non dalla disciplina canonica.

Le considerazioni finora effettuate conducono a ritenere, quindi, che la separazione patrimoniale di fatto presente all’interno del patrimonio di molti enti ecclesiastici possa assumere contorni più definiti grazie all’utilizzo della nozione canonica di patrimonio stabile che riconosce un vincolo di inalienabilità a taluni beni destinati ad assicurare la sussistenza e la finalità dell’ente.

Una tale prospettiva, tuttavia, non tiene presenti due criticità rilevanti. Da un lato, infatti, i beni che dovrebbero ricomprendersi nel patrimonio stabile, secondo l’elencazione della Istruzione in materia amministrativa della Conferenza episcopale italiana del 2005¹⁵, prima, e

¹¹ A. PERRONE, *La responsabilità*, cit., 248. Sui profili connessi all’attività commerciale dell’ente ecclesiastico si veda: A. BETTETINI, *L’attività commerciale di un ente ecclesiastico*, in AA. VV., *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcanum Press, Venezia, 2007. Inoltre, con riguardo alle finalità dell’ente ecclesiastico si veda P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2000.

¹² V. DE PAOLIS, *I beni temporali*, cit., pp. 257 ss.

¹³ Così V. DE PAOLIS, *I beni temporali*, cit., p. 259; analogamente, F. GRAZIAN, *La nozione di amministrazione e di alienazione nel codice di diritto canonico*, Roma, Pontificio Istituto Biblico, 2002, p. 277.

¹⁴ A. PERRONE, *La responsabilità*, cit., p. 248.

¹⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 53.



del documento dell'attuale Dicastero della vita consacrata *Economia a servizio del crisma e della missione. Orientamenti*¹⁶, poi, potrebbero risultare "eccedenti" le necessità di religione e di culto e quelle di un adeguato e ragionevole mantenimento dei membri; per altro verso, tuttavia, quello stesso elenco rischia di peccare per difetto in quanto in esso difficilmente potranno ricomprendersi tutti quei beni che vengono utilizzati dagli enti stessi perché connessi alle attività che essi svolgono e che magari non rientrano pienamente nelle attività di religione e di culto, ma sono funzionali alla realizzazione storica del carisma di fondazione. In questa direzione occorre, dunque, domandarsi come rispondere a questa situazione e quindi come tutelare al meglio, anche in presenza di una procedura concorsuale quei beni indispensabili alla realizzazione del carisma proprio dell'ente? Non si intende certamente proporre in questa sede di lasciarsi alle spalle il sistema concordatario, semmai si rende necessario evitare l'auto-isolamento elitario di organismi sempre più necessari nella realtà sociale del tempo presente. In questa ottica appare, dunque, improcrastinabile pensare a strumenti e modalità di relazione degli enti canonici con interlocutori non appartenenti all'ordinamento canonico idonei a garantire una effettiva possibilità di tutela del diritto dei creditori di conoscere la reale condizione patrimoniale di un ente con cui entrare in contatto.

Alla luce delle considerazioni svolte è possibile sottolineare che il ricorso all'istituto canonico del patrimonio stabile deve ritenersi utile al solo fine di comprendere quali beni risultano effettivamente coesenziali alla vita dell'ente canonico, tuttavia, un suo utilizzo finalizzato alla tutela degli enti ecclesiastici, come si è documentato, appare passibile di diversi rilievi critici. Per gli enti ecclesiastici, storicamente non ricompresi negli enti fallibili, dato il nuovo assetto di matrice giurisprudenziale, - che li accoglie *de facto* tra gli enti fallibili¹⁷ - occorre trovare una soluzione accettabile e adeguata sul terreno del diritto comune, in quanto è su questo terreno che occorre confrontarsi senza privilegiare soluzioni di comodo, ma soltanto temporalmente efficaci. Nell'impresa i beni dell'impresa stessa vanno considerati in modo identico perché tutti indistintamente volti a raggiungere lo scopo dell'impresa, la stessa cosa non vale rispetto ai beni degli enti ecclesiastici che sono volti a tutelare due differenti finalità non configgenti tra loro che occorre tenere in debita considerazione nel momento patologico. Risulta sempre vero, infatti, che situazioni differenti debbono essere trattate in modo differente, per evitare di ottenere una pratica ingiustizia. Ora, occorre ribadire che esiste, all'interno degli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa,

¹⁶ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Economia a servizio del crisma e della missione. Orientamenti*, cit., §§ 38-40.

¹⁷ Sul punto si rinvia alla bibliografia menzionata alla nota n.1. Più in generale, è possibile dedurre questo principio ormai pacifico da una semplice lettura della manualistica maggiormente aggiornata di diritto ecclesiastico.



una separazione patrimoniale di fatto dettata dalla duplicità di finalità che l'ente stesso persegue. Afferma in proposito la sentenza del Tribunale fallimentare di Roma del 29 maggio 2013:

“i beni appartenenti alla Provincia italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte (2740)”.

Questa pronuncia pone in risalto un elemento essenziale: viene fissato il principio indiscutibile per cui nell'ente ecclesiastico che pone in essere attività diverse a fianco a quelle che rientrano nelle finalità di religione e di culto esistono di fatto due patrimoni distinti, un patrimonio per così dire imprenditoriale soggetto al rischio di impresa e un patrimonio destinato ad assicurare la sussistenza e le finalità dell'ente che per sua natura è indisponibile. Per delinearne i contorni si è utilizzato l'istituto del patrimonio stabile che, tuttavia, per molteplici ragioni, è uno strumento non privo di limiti in prospettiva civilistica. Si delinea così l'immagine di un unico centro di imputazione giuridica, con due patrimoni separati e destinati. I beni costitutivamente destinati al mantenimento dell'ente stesso e al perseguimento delle finalità di religione e di culto sono beni specialmente tutelati e sono soggetti a un vincolo di indisponibilità relativa in virtù delle norme sul patrimonio stabile. Occorre porre l'accento, quindi, sull'attività e spostarlo dall'identità; il soggetto ente ecclesiastico si “traveste” da imprenditore, ma non è imprenditore *tout court*¹⁸ la sua attività è imprenditoriale, ma il soggetto trascende radicalmente le attività che pone in essere storicamente. Da questo punto di vista pare opportuno sottolineare ancora una volta l'esito della riflessione teorica civilistica e canonistica sul patrimonio stabile porta a ritenere tale istituto come una forma, seppur altamente sofisticata e tutelata pattiziamente, di perimetrazione patrimoniale. In questa luce si pone la necessità di travalicare i profili teorici per abbracciare le questioni operative più rilevanti emergenti nella prassi relative tanto ai beni oggetto di legittima assegnazione, quanto ai relativi profili pubblicitari.

Un simile assetto caratterizzato dalla totale strumentalità del patrimonio ad un fine richiama alla mente la figura del “ramo” dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto previsto dalla riforma del Terzo settore¹⁹ e, in

¹⁸ A. FUCCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995.

¹⁹ La riforma del Terzo settore è composta in origine dal d.lgs. n.117/2017, c.d. Codice del Terzo settore, e dal d.lgs. n.112/2017, Decreto sull'Impresa sociale. La bibliografia sul punto ormai è copiosa, tuttavia, a titolo esemplificativo, si veda utilmente: A. G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in Anna Gianfreda e Miriam Abu Salem (a cura di), *Enti religiosi e riforma del terzo settore*, Libellula Edizioni,



modo particolare, il concetto di *patrimonio destinato*²⁰. Se fra i due modelli risultano evidenti le analogie, altrettanto chiari risultano i punti di discontinuità: più nel dettaglio, al netto della natura giuridica esclusivamente canonica del patrimonio stabile, la differenza di fondo si concentra nel prevalere dei profili legati alla dimensione delle attività che la riforma del terzo settore intende privilegiare.

4 - Questioni aperte e prassi applicativa

Giunti a questo punto vale la pena fare alcune osservazioni di taglio fortemente operativo, così da abbracciare oltre alle prospettive teoriche anche l'ambito della prassi. Un tale approccio è reso più che mai necessario in ragione della varietà delle condizioni "storiche" nelle quali sono posti gli enti che si attivano per procedere a compiere gli atti di legittima assegnazione al patrimonio stabile. Se da un lato è sufficientemente chiaro quali debbono essere i beni da assegnarsi a patrimonio stabile²¹ non altrettanto chiari sono i principi e i criteri che devono guidare i responsabili degli enti canonici - gli amministratori - nel compiere gli atti di legittima assegnazione.

4.1 - Due criteri che devono presiedere gli atti di legittima assegnazione

In questa sede, si intende offrire al ragionamento comune due semplici criteri utili a operare un effettivo discernimento. Il primo è il principio di *proporzionalità*. Non è, infatti, infrequente che istituti religiosi, o più in

Tricase (Le), 2018; **M. FERRANTE**, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2019; **A. FUCCILLO, R. SANTORÒ, L. DECIMO**, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019; **I. BOLGIANI**, *Gli effetti della riforma del terzo settore in materia di «enti religiosi civilmente riconosciuti»*. *Normativa, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021; inoltre sempre sul tema si vedano i contributi di **A. PERRONE, V. MARANO**, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 35, 2018; **P. CONSORTI**, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 4, 2018; **P. FLORIS**, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 3, 2018; **S. COGLIEVINA**, *L'«ente religioso» e il terzo settore, tra conferme, problemi interpretativi e nuove opportunità*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, vol. 1, 2, 2022, pp. 693-759, **A. BETTETINI**, *Enti religiosi e terzo settore nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Ius Ecclesiae*, vol. 35, 2, 2023, pp. 575-591.

²⁰ Art. 4, co. 3, d.lgs. n.117/2017; art. 1, co 3, d.lgs. n.112/2017.

²¹ Sul punto si veda utilmente la classificazione proposta al § 39 in **CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**, *Economia a servizio del crisma e della missione. Orientamenti*, cit., § 39.



generale enti canonici, pur lodevolmente provvedendo agli atti di legittima assegnazione al patrimonio stabile, peccano per eccesso, attribuendo o la totalità o la gran parte del patrimonio immobiliare e mobiliare a patrimonio stabile. Una tale scelta, a parte essere priva di ogni fondamento giuridico e di ragionevolezza, può apparire fortemente pericolosa laddove si scontri con interessi creditori confliggenti, così potenzialmente comportando implicazioni anche a livello di giurisprudenza civile in materia. Da questo punto di vista, il principio di proporzionalità deve presiedere all'atto di legittima assegnazione così che non tutto il patrimonio dell'ente rientri nel patrimonio stabile e, di contro, non sia talmente esiguo da condurre alla sostanziale impossibilità per l'ente di perseguire i propri fini istituzionali.

Secondo una diversa ottica prospettica deve essere opportunamente messo in luce un secondo criterio che deve guidare i responsabili degli enti nell'assegnazione di beni a patrimonio stabile, vale a dire il principio di *fungibilità* di beni mobili.

Soprattutto laddove si faccia riferimento a valori mobiliari il principio della fungibilità dei beni deve essere opportunamente considerato: in questa prospettiva, sarà del tutto irragionevole identificare con precisione quali valori mobiliari (es. azioni o obbligazioni) rientrino nel patrimonio stabile, più opportunamente sarà sufficiente un generico riferimento a un investimento nell'ambito del quale dovrà sempre essere salvaguardata la sussistenza di un importo economico-monetario predeterminato. Questo, evidentemente, ha implicazioni anche a livello di controlli canonici, non sarà infatti, al pari dei beni immobili, necessario ogni qualvolta si opera con valori mobiliari rientranti nel patrimonio stabile richiedere autorizzazioni (ferme le soglie identificate dal diritto universale e proprio), di contro sarà necessario richiedere la licenza soltanto qualora si intenda ad esempio alienare una cifra tale che andrebbe a modificare in modo significativo l'importo investito portandolo al di sotto del valore iscritto a patrimonio stabile.

4.2 - Profili pubblicitari dell'atto di legittima assegnazione

Le considerazioni sopra svolte aprono a nuovi e decisivi interrogativi che rendono maggiormente problematico il ricorso *sic et simpliciter* all'istituto del patrimonio stabile quale strumento di tutela del patrimonio dell'ente ecclesiastico nell'ordinamento italiano. Come sottolineato poco sopra, allo stato, risulta possibile attribuire rilevanza, nell'ordinamento italiano, al vincolo canonico di indisponibilità derivante dall'attribuzione al patrimonio stabile di alcuni beni, sulla sola base delle norme concordatarie che conferiscono rilevanza civile ai controlli canonici²².

²² Sul punto sia consentito il rinvio a C.E. VARALDA, *Enti ecclesiastici*, cit. p. 24 ss.



Questa ipotesi, tuttavia, non è esente da significativi limiti, in quanto, la disciplina del patrimonio stabile inerisce il tema dei controlli canonici e non tutela automaticamente da pretese creditorie. In questa direzione appare quindi ancor più urgente chiedersi come assicurare adeguate forme di pubblicità al patrimonio stabile a tutela dei terzi, in quanto soltanto mediante una conoscenza diffusa e agile della fisionomia del patrimonio degli enti canonici è possibile conseguire un più sicuro grado di tutela. In quest'ottica si può ritenere che a una maggiore conoscenza dei terzi corrispondono maggiori forme di salvaguardia patrimoniale.

Ora, il Codice di diritto canonico non detta alcuna specifica disposizione in materia di pubblicità; in questa luce si comprende, pertanto, la ricorrente sollecitazione alla puntuale ricognizione dei beni ascritti al patrimonio stabile²³ e, prima ancora, al compimento dei necessari atti formali di assegnazione²⁴. Oltre che necessaria per un'ordinata amministrazione e per il buon funzionamento dei controlli canonici, tale identificazione risulta decisiva nella prospettiva del finanziamento bancario agli enti ecclesiastici che svolgono attività di impresa.

In questa prospettiva occorre sottolineare che, tanto dell'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, quanto il documento "Economia a servizio del carisma e della missione"²⁵ dell'allora Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, pur disciplinando criteri e modalità per l'identificazione e l'assegnazione dei beni al patrimonio stabile, non prevedono forme specifiche di pubblicità, dirimenti ai fini del finanziamento bancario.

Dunque, se da un lato l'ordinamento canonico non prevede strutturate forme di pubblicità, al contempo è possibile favorire forme di pubblicità-notizia tese a tutelare maggiormente quanti entrano in rapporto con l'ente e soprattutto, l'ente stesso di fronte a possibili comportamenti fraudolenti di altri soggetti. In questa prospettiva è possibile valorizzare (1) tutte le forme di vidimazioni anche notarili dei verbali dell'organo di governo dell'ente, per gli istituti religiosi, il Consiglio del Superiore di un ente, e, (2) sempre per gli istituti di vita consacrata, le comunicazioni periodiche (per esempio Relazione

²³ In merito vedasi, da ultimo, **CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**, *Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica*, 2014, n. 1.4. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Istruzione in materia amministrativa*, cit., n. 53.

²⁴ **CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**, *Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, Roma, LEV, 2018, §§ 38-40, p. 72.; **C.E. VARALDA**, *Enti ecclesiastici*, cit., p. 24.

²⁵ **CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA**, *Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, cit.



Periodica) al Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e (3) modalità legittime di deposito degli atti di legittima assegnazione presso il registro delle persone giuridiche. Sul punto occorre appena notare che, data la natura esclusivamente interna degli atti di legittima assegnazione e in virtù della sostanziale assenza di forme di pubblicità relative alla consistenza patrimoniale degli enti canonici attualmente garantite del registro delle persone giuridiche, ogni modalità di comunicazione che faciliti ai terzi una contezza almeno minimale della fisionomia patrimoniale di tali enti gioverebbe fortemente a sviluppare forme fiduciarie di varia natura consentendo, fra le altre cose, maggiore agilità nel rapporto con l'interlocutore bancario e, più in generale, con potenziali finanziatori.

5 - Considerazioni conclusive

Come si è potuto constatare, a valle della recente riscoperta del valore e dell'importanza del patrimonio stabile degli enti canonici, molteplici questioni teoriche e applicative si pongono ancora all'attenzione degli studiosi e degli operatori giuridici. Soltanto una chiara riflessione sui fondamenti dell'istituto potrà consentire uno sviluppo lineare della prassi garantendo agli enti canonici la possibilità di giovare di uno strumento idoneo per assicurare un coerente ordine interno e una giusta forma di tutela esterna.

In questa prospettiva, si potrà comprendere la rilevanza delle scelte operate dalla giurisprudenza domestica tesa a valorizzare la collaborazione e il dialogo possibile fra il diritto canonico e l'ordinamento italiano, dimensioni che rappresentano peraltro la caratteristica principale - la nota di fondo - degli Accordi di Villa Madama e quindi del rapporto fra Stato e Chiesa oggi in Italia.

